

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEL REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ASSUNZIONE DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI

*Emanato con Decreto Rettorale n. 1567/2023 del 08/11/2023
(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)*

INDICE

| | |
|--|----------------|
| CAPO I – (Principi fondamentali e definizioni) | pag. 2 |
| Art. 1 – (Finalità e definizioni) | pag. 2 |
| Art. 2 – (Ambito di applicazione ed esclusioni) | pag. 3 |
| Art. 3 – (Attività incompatibili a prescindere dal regime di impegno ed esenzioni) | pag. 3 |
| Art. 4 – (Conflitto di interessi e divieto di concorrenza) | pag. 4 |
| Art. 5 – (Svolgimento delle attività e utilizzo delle strutture) | pag. 5 |
| CAPO II – (Disposizioni per i professori a tempo definito) | pag. 6 |
| Art. 6 – (Attività consentite) | pag. 6 |
| Art. 7 – (Attività per le quali è prevista l'autorizzazione) | pag. 6 |
| CAPO III – (Disposizioni per i professori a tempo pieno) | pag. 7 |
| Art. 8 – (Attività incompatibili) | pag. 7 |
| Art. 9 – (Attività liberamente esercitabili) | pag. 8 |
| Art. 10 – (Attività consentite previa autorizzazione) | pag. 9 |
| CAPO IV – (Procedure di autorizzazione) | pag. 12 |
| Art. 11 – (Presupposti per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni) | pag. 12 |
| Art. 12 – (Organi e competenze) | pag. 12 |
| Art. 13 – (Contenuto dell'istanza e procedimento per il rilascio dell'autorizzazione) | pag. 13 |
| CAPO V – (Attività di controllo e sanzioni) | pag. 15 |
| Art. 14 – (Controlli e sanzioni) | pag. 15 |
| Art. 15 – (Servizio Ispettivo) | pag. 16 |
| CAPO VI – (Norme finali e transitorie) | pag. 16 |

Art. 16 – (Entrata in vigore) **pag. 16**

Art. 17 – (Disposizioni Finali) **pag. 16**

CAPO I

(Principi fondamentali e definizioni)

Nell'ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere, avviato dall'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, in coerenza con le Linee Guida per la visibilità di genere nella comunicazione istituzionale, il presente Regolamento, quando possibile, utilizza una terminologia neutra, fermo restando che, quando, per esigenze di sintesi, è usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità accademica.

Art. 1

(Finalità e definizioni)

1. Il presente regolamento, emanato in applicazione all'articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 30 marzo 2001 n. 165 ss.mm.ii:
 - a) disciplina il regime delle incompatibilità dei professori e dei ricercatori dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna;
 - b) stabilisce i presupposti e le procedure per lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali, compatibili con gli obblighi istituzionali, dei professori e dei ricercatori.
2. Ai sensi del presente regolamento, si intende:
 - a) per *incarico extraistituzionale*: qualunque incarico, anche occasionale, non compreso nei compiti e doveri d'ufficio, svolto per conto di soggetti pubblici e privati, diversi dall'Ateneo, in assenza di vincolo di subordinazione, non rientrante nella disciplina del conto terzi;
 - b) per *professori*: le professoresse e i professori di prima e seconda fascia, le ricercatrici e i ricercatori universitari, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato;
 - c) per *committente*: il soggetto, diverso dall'Ateneo, che conferisce l'incarico extraistituzionale;
 - d) per *attività professionale*: le attività non rientranti nei compiti e doveri d'ufficio, prestate a favore di terzi che presuppongano l'iscrizione ad albi professionali - se non nei limiti in cui sia consentita l'iscrizione all'Albo a professori a tempo pieno - o che abbiano il carattere della abitualità, sistematicità, continuità e reiterazione e, in ogni caso, in presenza o/e partecipazione a un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento;
 - e) per *conflitto di interesse e divieto di concorrenza*: lo svolgimento di attività di qualsiasi genere, non rientranti nei compiti e doveri di ufficio, che possano determinare una

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'Ateneo o che, comunque, pregiudichino lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché di ogni altro dovere del docente, nel rispetto del principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico e della necessaria prevalenza complessiva dell'attività istituzionale universitaria rispetto alle attività extrauniversitarie, non sono consentite; lo svolgimento di incarichi che arrechino danno all'immagine dell'Ateneo, che siano in contrasto con i fini istituzionali della stessa o per i quali esistano ragioni ostative di opportunità. L'esistenza di tali incompatibilità è valutata in concreto, anche in relazione alla posizione e alle funzioni esercitate dal docente.

Art. 2

(Ambito di applicazione ed esclusioni)

1. Il presente regolamento non si applica:

a) ai professori dell'area medica convenzionati, ai fini assistenziali, con le Strutture del Servizio Sanitario, solo per ciò che concerne lo svolgimento dell'attività libero-professionale, per la quale rimane ferma la normativa specifica in materia;

b) al conferimento diretto di incarichi da parte dell'Ateneo per finalità istituzionali dell'Ateneo, per i quali trova applicazione la normativa specifica in materia;

2. Gli incarichi aventi a oggetto l'attività didattica e di ricerca, conferiti ai sensi del comma 1, 11 e 12 dell'articolo 6 della Legge 240/2010, sono disciplinati dalle specifiche convenzioni stipulate dall'Ateneo con altre Università o enti pubblici di ricerca e restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento.

3. Per tutto quanto non disciplinato dai seguenti articoli, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 3

(Attività incompatibili a prescindere dal regime di impegno ed esenzioni)

1. Sono incompatibili, salvo per quanto richiamato ai commi 2-3-4-5-6 del presente articolo - con lo *status* di professore universitario, indipendentemente dal regime di impegno prescelto:

a) l'assunzione di altri rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati diversi dall'Ateneo;

b) l'esercizio, sotto qualsiasi forma, del commercio e dell'industria e, quindi, l'esercizio di qualsiasi attività imprenditoriale o ad essa equiparata, ivi inclusa la partecipazione azionaria in posizione di controllo, indipendentemente dall'esercizio di cariche gestionali e l'attività artigianale o altra attività che comporta l'assunzione della qualità di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

c) la partecipazione a società di persone, con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio partecipante sia limitata per legge o per atto costitutivo;

d) l'assunzione a qualunque titolo di cariche gestionali e/o operative in società aventi scopo di lucro (Presidente, Direttore Generale, Amministratore unico o delegato, consigliere di amministrazione, etc.);

2. È fatta salva la possibilità di esercizio di cariche sociali in società o associazioni controllate o partecipate dall'Ateneo, o che siano emanazione dello stesso, qualora l'incarico sia proposto o conferito dall'Ateneo medesimo.

3. È fatta salva la possibilità, nell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, di rivestire il ruolo di amministratore o di presidente senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza e non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali.

4. Resta ferma la disciplina in materia di divieto di cumulo di impieghi pubblici o privati ai sensi della normativa vigente.

5. Resta ferma la disciplina speciale in materia di *Spin-Off* e *Start-Up* universitari, come meglio definita dal Regolamento in materia di nuova imprenditorialità *Spin-off* e *Start-up* nell'Alma Mater Studiorum.

6. Resta ferma la disciplina in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo come meglio definita dal Decreto Legislativo n. 36/2021 e ss. mm. e ii.

7. Le incompatibilità di cui al presente articolo persistono anche in caso di collocamento in aspettativa del dipendente, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge.

Art. 4

(Conflitto di interessi e divieto di concorrenza)

1. Non è consentito lo svolgimento di:

- a) attività o incarichi extraistituzionali, anche nell'ambito di società accreditate dall'Ateneo, aventi caratteristiche di *spin-off* e *start-up* universitari, che determinino, anche a norme del Codice etico e di comportamento, situazioni di conflitto di interessi o di concorrenza, anche potenziale, con l'Ateneo e gli Enti controllati e partecipati dall'Ateneo;
- b) incarichi di patrocinio, anche stragiudiziale, e di assistenza legale – anche per interposta persona ovvero partecipando ad associazioni o società di professionisti – nelle controversie avverso l'Ateneo o avverso gli Enti controllati e partecipati dall'Ateneo o di incarichi in qualità di consulente tecnico in contenziosi nei quali è controparte l'Ateneo o gli Enti controllati e partecipati dall'Ateneo;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- c) attività, ancorché prevista nell'ambito di società accreditate dall'Ateneo aventi caratteristiche di *Spin-off* e *Start-up* universitari, che potrebbe essere svolta dall'Ateneo stesso;
- d) attività formativa, didattica o di assistenza didattica, finalizzata alla preparazione dei test d'accesso, degli esami e dei concorsi universitari, a favore di società, enti od organismi esterni all'Ateneo che prestino servizi a pagamento per gli studenti, nonché ricoprire cariche all'interno delle medesime società, enti ed organismi;
- e) l'assunzione di incarichi, di qualunque natura, presso Atenei telematici.

2. Con riferimento ai professori integrati in assistenza presso Strutture Sanitarie, l'Ateneo individua le situazioni di conflitto di interessi relative allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, anche valutando l'assetto delle attività assistenziali nella Struttura Sanitaria di riferimento.

3. L'esistenza delle incompatibilità è valutata in concreto, anche in relazione alla posizione e alle funzioni esercitate dal docente.

4. Gli Organi di Governo dell'Ateneo possono individuare periodicamente specifiche categorie di incarichi che, per la loro natura o per la tipologia di committente, devono considerarsi non consentiti in quanto in contrasto con il divieto del conflitto di interessi e il dovere di non concorrenza. Tali determinazioni vengono rese note al personale docente tramite apposita circolare e assumono efficacia cogente dal decimo giorno successivo a quello della pubblicazione della circolare medesima all'Albo ufficiale di Ateneo.

5. In caso di segnalazioni su potenziali conflitti di interessi o situazioni di concorrenza pervenute da soggetto terzo, il Rettore, sentiti l'interessato e il Direttore del Dipartimento di afferenza, assume le proprie determinazioni entro quindici giorni dal ricevimento della segnalazione.

Art. 5

(Svolgimento delle attività e utilizzo delle strutture)

1. Le attività disciplinate in questo Regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, devono essere svolte in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali, compatibilmente con il regolare e diligente svolgimento delle attività istituzionali e al di fuori dei locali dell'Ateneo. Non devono inoltre comportare l'utilizzo di apparecchiature, risorse umane e strumentali presenti presso le Strutture dell'Ateneo, salvo che l'incarico sia stato conferito dall'Autorità giudiziaria o dall'Ufficio del Pubblico Ministero.

2. È fatto salvo quanto previsto dal Regolamento in materia di nuova imprenditorialità *Spin-off* e *Start-up* nell'Alma Mater Studiorum.

3. Per i professori integrati in assistenza presso Strutture Sanitarie, questi elementi saranno valutati anche con riferimento agli aspetti assistenziali.

CAPO II

(Disposizioni per i professori a tempo definito)

Art. 6

(Attività consentite)

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento in materia di nuova imprenditorialità *Spin-off* e *Start-up* nell'Alma Mater Studiorum, i professori in regime di tempo definito, oltre alle attività consentite ai docenti con regime di impiego a tempo pieno, possono svolgere nel rispetto dei propri obblighi istituzionali:

- a) attività libero-professionali e di lavoro autonomo, anche continuative, in forma individuale o attraverso la partecipazione a società tra professionisti;
- b) attività artigianali e agricole di tipo imprenditoriale che consistano nella mera partecipazione in società agricole a conduzione familiare con impegno non abituale e continuativo;
- c) incarichi di presidente, amministratore, componente di organo di indirizzo di fondazioni, associazioni o altri enti senza scopo di lucro;
- d) incarichi istituzionali e gestionali in enti pubblici e privati senza scopo di lucro, ivi compresi gli enti e le società in house.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 in materia di incompatibilità assoluta e dall'articolo 4 riguardante le situazioni di conflitto di interesse o di concorrenza vietata.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 12, della Legge n. 240/2010, il personale docente a tempo definito può altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, anche con rapporto di lavoro subordinato, previa autorizzazione del Rettore che si attiene ai criteri di cui all'articolo 8.

4. Il personale interessato è tenuto a comunicare tempestivamente al Rettore eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi nello svolgimento di attività o nell'assunzione di incarichi.

Art. 7

(Attività per le quali è prevista l'autorizzazione)

1. Previa autorizzazione del Rettore, che ne valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali, nonché il rispetto del divieto di concorrenza e di conflitto di interesse, è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri, ai sensi dell'articolo 6, comma 12, della Legge n. 240 del 30/12/2010, previo parere del Dipartimento sulla compatibilità con le attività istituzionali da svolgere e/o in corso di svolgimento;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

b) incarichi di progettazione e di coordinamento didattico, nonché attività didattiche, a titolo gratuito o oneroso, configurabili come insegnamenti o moduli d'insegnamento, nell'ambito di Corsi di Studio di primo, secondo, terzo ciclo e di corsi professionalizzanti istituiti presso altre università ed enti pubblici e privati di carattere nazionale. L'autorizzazione è prevista per anno accademico. In relazione a incarichi didattici e gestionali reiterati tra le stesse parti oltre il terzo anno consecutivo, l'autorizzazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra gli enti interessati nei casi in cui gli incarichi comportino un impegno complessivo superiore alle quaranta ore annue. Dalla presente disciplina sono esclusi gli incarichi didattici e di progettazione didattica conferiti dagli enti partecipati e dagli enti di sostegno dell'Ateneo;

c) incarichi conferiti dall'Ateneo in base a specifiche previsioni di legge.

CAPO III

(Disposizioni per i professori a tempo pieno)

Art. 8

(Attività incompatibili)

1. L'esercizio di attività libero-professionale e di lavoro autonomo è incompatibile con il regime di impegno a tempo pieno come definite dall'articolo 1, fatta salva l'attività assistenziale intra-moenia prevista per i docenti dell'area medica, nel rispetto della normativa di settore.

2. Il possesso e l'utilizzo di partita IVA, l'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali sono, di norma, elementi fortemente sintomatici dell'esercizio abituale di attività libero professionali o di lavoro autonomo o comunque dello svolgimento abituale e continuativo di incarichi extraistituzionali, e vanno pertanto comunicati al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione.

3. È altresì incompatibile svolgere attività in qualità di socio, in società tra professionisti o in società professionali ai sensi del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, fatto salvo quanto ivi previsto all'articolo 6 comma 3.

4. L'attività non potrà essere esercitata laddove pregiudichi lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché di ogni altro dovere istituzionale del docente. A tal proposito si ritengono soddisfatti gli obblighi istituzionali se:

- il professore ha svolto nell'anno solare precedente il carico didattico previsto dal ruolo, certificato mediante chiusura dell'ultimo consuntivo disponibile alla data della richiesta;
- il professore è autore di almeno tre pubblicazioni nel quinquennio solare precedente alla data della richiesta, fatte salve le riduzioni e le esenzioni previste dal "Regolamento per l'attribuzione delle classi stipendiali alle professoresse e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della Legge 240/2010 e per la valutazione prevista all'articolo 6, commi 7 e 8, della Legge 240/2010";
- il professore ha partecipato ad almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento nell'anno solare precedente la richiesta di autorizzazione, escluse le assenze giustificate;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- il professore ha svolto la formazione obbligatoria nell'ambito della promozione della sicurezza e della salute nei luoghi di studio e di ricerca: modulo 1 - Formazione Generale dei Lavoratori alla Salute e Sicurezza; modulo 2 - Formazione specifica (parte prima) dei Lavoratori su Sicurezza e Salute nonché il percorso formativo "La Protezione dei dati personali" e i successivi aggiornamenti.

5. L'attività non potrà essere esercitata laddove non sia possibile ritenere prevalente l'attività istituzionale, nonostante il rispetto dei parametri di cui al comma precedente, ovvero se:

- le attività prevedono un impegno complessivo – congiuntamente a quello scaturente dallo svolgimento di eventuali altri incarichi in essere nell'anno di riferimento - superiore a 400 ore/annue;
- l'incarico conferito dallo stesso committente supera i 6 anni consecutivi, tanto se riferiti a un unico incarico autorizzato, quanto complessivamente derivanti da successivi rinnovi; nel calcolo del limite sono computati gli incarichi conferiti dallo stesso committente, se di durata complessiva pari o superiore a 6 sei mesi nell'arco dell'anno. Una volta raggiunto tale limite, non è consentito assumere incarichi conferiti dallo stesso committente se non siano trascorsi almeno 18 mesi dal termine dell'ultimo conferimento. L'incarico non deve costituire vincolo di subordinazione di qualsiasi tipo. Sono fatte salve deroghe sul limite purché il prolungamento dell'incarico sia adeguatamente motivato e documentato; la deroga comporterà, tuttavia, un incremento proporzionale del periodo di sospensione del rapporto con il committente prima di poter riassumere l'incarico.

Art. 9

(Attività liberamente esercitabili)

1. Ai sensi dell'articolo 6 comma 10 e comma 10-bis della Legge 240/2010, i professori in regime di impegno a tempo pieno possono svolgere liberamente senza bisogno di preventiva autorizzazione, ma con l'obbligo di comunicazione ove retribuite, le seguenti attività:

- a) attività rientranti nei diritti fondamentali di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali, quali la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) partecipazione a conferenze e convegni, in qualità di relatore;
- c) lezioni e seminari occasionali, non configurabili come insegnamenti o moduli didattici universitari, entro il limite delle 15 ore annue a favore dello stesso committente;
- d) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
- e) partecipazione a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano la partecipazione a comitati tecnici, a commissioni ministeriali, di concorso, di gara, nonché l'attività di componente di nuclei di valutazione;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- f) attività di consulenza riguardante la redazione di pareri, il supporto o l'assistenza qualificata, su tematiche specifiche e determinate, strettamente personale e resa in qualità di esperto della materia, in totale autonomia rispetto al committente, e non riconducibile all'esercizio di attività libero professionale come definite all'articolo 1 in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando il parametro previsto dall'articolo 23-ter del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011;
- g) perizie e consulenze tecniche conferite dall'Autorità Giudiziaria (CTU), o da una parte in giudizio (CTP), le verificazioni, le attività di commissario ad acta e altre attività oggetto di designazione da parte dell'autorità giudiziaria;
- h) attività di valutazione e referaggio di progetti su tematiche specifiche e pertinenti l'area scientifico disciplinare di inquadramento, svolta per conto delle università e di altri organismi pubblici;
- i) attività di collaborazione scientifica, resa in qualità di esperto, in consigli scientifici degli enti di ricerca o in *advisory boards*;
- l) attività di collaborazione scientifica nell'ambito di progetti di ricerca o programmi speciali di carattere internazionale, di rilievo strategico per l'Ateneo;
- m) attività di carattere artistico o sportivo, purché non svolte a titolo professionale e nei limiti di quanto previsto dall'art. 25 e 29 del Decreto Legislativo 36/2021.

Restano in ogni caso fermi i limiti di cui all'articolo 8 comma 5.

2. Non rientra nella disciplina del presente Regolamento l'utilizzazione economica, in qualità di autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali non direttamente derivanti da attività istituzionali svolte presso l'Ateneo, relativamente alla quale si fa rinvio alla specifica normativa vigente in materia.

3. La comunicazione di cui al comma 1, indirizzata al Rettore, deve pervenire all'Ufficio Personale Docente di norma prima dell'inizio dell'attività e non oltre la conclusione della stessa.

4. L'Amministrazione verifica la compatibilità dello svolgimento di tali attività con le previsioni del presente Regolamento. Nel caso in cui lo svolgimento di alcune delle attività si ponga in contrasto con le previsioni regolamentari sopra richiamate, invita con provvedimento motivato l'interessato a cessare dallo svolgimento dell'attività medesima.

Art. 10

(Attività consentite previa autorizzazione)

1. Ai sensi dell'articolo 6 comma 10 e comma 10 bis della Legge 240/2010, i professori in regime di impegno a tempo pieno possono svolgere, con o senza retribuzione, previa autorizzazione del

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Rettore, rilasciata nel rispetto delle regole e dei criteri enunciati dal presente Regolamento, le seguenti attività:

- a) funzioni didattiche;
- b) funzioni di ricerca;
- c) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati senza scopo di lucro;
- d) incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati, anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali e non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento in materia di nuova imprenditorialità *Spin-off* e *Start-up* nell'Alma Mater Studiorum;
- e) incarichi conferiti dall'Ateneo in base a specifiche previsioni di legge.

2. Per funzioni didattiche si intendono:

- a) incarichi di progettazione didattica e incarichi didattici a titolo gratuito od oneroso, configurabili come insegnamenti o moduli d'insegnamento nell'ambito di corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e di corsi professionalizzanti istituiti presso altre università ed enti pubblici e privati, anche stranieri. L'autorizzazione è prevista per anno accademico. In relazione a incarichi didattici reiterati tra le stesse parti oltre il terzo anno consecutivo, questa è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra gli enti interessati, ove gli incarichi comportino un impegno superiore alle quaranta ore annue. Sono esclusi dal presente obbligo di stipula della convenzione gli incarichi didattici e di progettazione didattica conferiti dagli enti esteri, dagli enti partecipati e di sostegno dell'Ateneo;
- b) attività formativa, didattica e di assistenza didattica a carattere non occasionale presso università ed enti pubblici o privati, anche stranieri. Si considerano di carattere non occasionale, e sono comunque assoggettate ad autorizzazione, le attività didattiche svolte oltre il limite delle 15 ore annue, a favore dello stesso committente. È fatto salvo lo svolgimento di lezioni e seminari a carattere occasionale, come previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c) del presente Regolamento.

3. Per funzioni di ricerca si intendono gli incarichi di ricerca presso enti pubblici e privati, con o senza fini di lucro, qualora non riconducibili alla disciplina del Regolamento d'Ateneo sul conto terzi. Non rientrano nell'ambito applicativo del presente articolo le collaborazioni scientifiche e le consulenze scientifiche disciplinate dall'articolo 9.

4. Per compiti istituzionali e gestionali presso soggetti terzi si intendono:

- a) compiti istituzionali e gestionali presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, a eccezione delle ipotesi in cui il dipendente sia posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- b) incarichi presso enti o organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, enti e organismi di rilevanza sovranazionale e internazionale, autorità amministrative indipendenti e di garanzia, salvo quanto disposto dall'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980;
- c) incarichi istituzionali nelle società a prevalente partecipazione pubblica, anche aventi fini di lucro, su designazione da parte di enti, organismi e soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, salvo quanto disposto dall'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980;
- d) incarichi istituzionali presso enti e società con scopo di lucro, su designazione di enti e soggetti privati, purché riconducibili alla figura dell'amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi dell'articolo 147-ter, co. 4, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U. dell'intermediazione finanziaria). Nelle società di persone e di capitali con azioni non quotate possono essere autorizzati gli incarichi di amministrazione senza deleghe e non esecutivi, con caratteristiche analoghe alla figura dell'amministratore indipendente. In ogni caso, l'autorizzazione non può avere una validità pluriennale;
- e) incarichi istituzionali o gestionali in enti, società, consorzi e fondazioni partecipate, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto d'Ateneo, o in regime di convenzione con l'Università di Bologna, ove la nomina sia stata proposta o deliberata da un soggetto diverso dall'Ateneo. Nel caso in cui detta proposta sia avanzata dall'Ateneo, la prescritta autorizzazione avviene contestualmente alla designazione e, dunque, l'interessato non è tenuto a presentare richiesta;
- f) incarichi operativi e gestionali nell'ambito di società accreditate dall'Ateneo, aventi caratteristiche di *Spin-off* e *Start-up* universitari, quali le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, direttore generale, amministratore delegato, componente del consiglio d'amministrazione con o senza deleghe operative e gestionali, secondo modalità e termini previsti nel Regolamento in materia di nuova imprenditorialità *Spin-off* e *Start-up* nell'Alma Mater Studiorum;
- g) attività svolte nell'ambito di società accreditate dall'Ateneo, aventi caratteristiche di *Spin-off* e *Start-up* universitari, qualora non si ricopra la posizione di proponente e, in ogni caso, qualora si tratti di attività non previste nel piano di business presentato all'atto della costituzione di tali società;
- h) incarichi, per la certificazione di impianti, incarichi di collaudo, la partecipazione a concorsi di idee, salvo che tali attività rientrino nella disciplina del conto terzi dell'Ateneo;
- i) incarichi di arbitro o di componente a qualsiasi titolo di collegi arbitrali;
- l) incarichi di componente del collegio sindacale, di organismi ispettivi e di vigilanza presso enti pubblici e privati;
- m) attività di interprete e di traduttore che esulino dalle attività di ricerca e di studio;
- n) ogni altro incarico retribuito, compatibile con il ruolo universitario, non espressamente compreso nella disciplina del presente articolo e dell'articolo 9.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

5. In ogni caso le attività sono autorizzate nel rispetto dei limiti dell'articolo 8 comma 5 del presente regolamento e non devono essere pregiudizievoli allo svolgimento di attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate dall'Ateneo al professore.

CAPO IV

(Procedure di Autorizzazione)

Art. 11

(Presupposti per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni)

1. L'autorizzazione costituisce il presupposto per il valido conferimento dell'incarico da parte del committente, nonché per l'accettazione e lo svolgimento da parte del docente.
2. Qualora sia soggetto ad autorizzazione, l'incarico deve essere assunto in qualità di esperto e specialista della materia trattata.
3. Nel rilascio dell'autorizzazione sarà valutato che l'incarico:
 - a) è compatibile con la disciplina statutaria e con il presente Regolamento e in particolare con i requisiti previsti all'articoli 8 commi 4 e 5;
 - b) non dia luogo a situazioni di conflitto di interessi o concorrenza come da precedente articolo 4.
4. Con riferimento ai professori convenzionati con Strutture Sanitarie, fatte salve diverse intese raggiunte con gli enti interessati, si rende necessario acquisire il parere dalla Struttura stessa. A tal fine, la richiesta autorizzatoria viene inoltrata dall'Ateneo all'ente di riferimento per l'acquisizione del relativo parere, non vincolante. Saranno comunque assunte determinazioni tenuto conto delle motivazioni espresse dall'ente di riferimento. La valutazione verrà svolta tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente Regolamento.
5. Analogamente si procederà nel caso di revoca delle autorizzazioni.
6. Resta fermo il rispetto dei limiti massimi previsti dall'ordinamento in materia di cumulo degli emolumenti a carico della finanza pubblica.

Art. 12

(Organi e competenze)

1. L'autorizzazione è rilasciata:
 - a) per le attività didattiche e di ricerca di cui all'articolo 7 comma 1 – lettera a) del presente Regolamento, riguardanti il personale a tempo definito: dal Rettore, su parere del direttore del Dipartimento di appartenenza del docente interessato;
 - b) per gli incarichi di natura non didattica, conferiti al personale a tempo pieno e per gli incarichi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), conferiti al personale a tempo definito: dal Rettore, su parere del Direttore del Dipartimento di appartenenza del docente interessato;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- c) per gli incarichi didattici, di progettazione e di coordinamento didattico di cui all'articolo 7 comma 1 – lettera b) e all'articolo 10, comma 2, lettera a) e b) affidati al personale a tempo definito e a tempo pieno: dal direttore del Dipartimento di inquadramento, su delega del Rettore;
- d) per gli incarichi didattici e di progettazione didattica di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) e b), affidati ai docenti che ricoprono le funzioni di direttore di Dipartimento, di presidente e Vice-presidente delle Scuole: dal Rettore;
- e) per gli incarichi conferiti al Magnifico Rettore: dal Consiglio di Amministrazione, che delibera in assenza dell'interessato.

Art. 13

(Contenuto dell'istanza e procedimento per il rilascio dell'autorizzazione)

1. La richiesta, indirizzata al Rettore, deve pervenire all'Ufficio competente a svolgere l'istruttoria con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data prevista per il conferimento dell'incarico o in tempo utile per il rilascio della eventuale autorizzazione, comunque anticipatamente all'inizio dell'attività oggetto della richiesta, pena la irricevibilità dell'istanza stessa. L'attività non può, in alcun modo, aver luogo senza il rilascio della preventiva autorizzazione.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 53 comma 10 Decreto Legislativo n. 165/2001, qualora il docente presti temporaneamente servizio presso un'altra Amministrazione pubblica, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due Amministrazioni. In tal caso, il termine per provvedere è di 45 giorni. L'autorizzazione potrà essere concessa dal Rettore a prescindere dall'intesa con l'altra Amministrazione, ove quest'ultima non si pronunci entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di intesa trasmessa dall'Ateneo.
3. Qualora l'incarico venga conferito da un soggetto pubblico nell'esercizio di poteri autoritativi, il docente interessato o il committente è tenuto a presentare la richiesta di autorizzazione tempestivamente e, comunque, entro dieci giorni dalla data del conferimento. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione, il docente è tenuto ad astenersi dallo svolgimento di qualsiasi attività connessa all'incarico.
4. La richiesta deve contenere:
 - a) la descrizione dettagliata dell'attività oggetto dell'incarico;
 - b) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto committente precisando la natura giuridica dello stesso, i dati fiscali e la sede legale e operativa;
 - c) l'attestazione che l'incarico non si configuri come attività professionale, l'indicazione del periodo di svolgimento dell'incarico, delle modalità di articolazione delle attività e di svolgimento dell'incarico con riguardo al luogo, al numero presunto delle ore complessive previste;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

d) l'indicazione dell'importo, anche presunto, del compenso previsto quale corrispettivo dell'incarico;

e) la dichiarazione dell'interessato che l'attività non interferirà con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, che verrà svolta al di fuori dell'orario da quello da destinare ai compiti istituzionali e dei locali dell'Ateneo e senza utilizzo di apparecchiature, risorse umane e strumentali presenti presso le Strutture dell'Ateneo, salvo quanto all'articolo 5;

f) la dichiarazione dell'interessato che l'oggetto o la materia dell'incarico rientra nell'ambito della sua competenza e qualificazione scientifica.

5. Alla richiesta di autorizzazione sono allegata la proposta di incarico e la documentazione ritenuta utile dall'interessato.

6. La richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 12 comma 1 lettere a), b) e c) reca la dichiarazione del Direttore del Dipartimento di afferenza, il quale attesta che:

a) il professore interessato ha assolto i compiti istituzionali come previsto dall'articolo 8 del presente regolamento;

b) l'incarico non si pone in conflitto di interessi o in concorrenza con l'attività del Dipartimento;

c) l'incarico, per come descritto nella richiesta di autorizzazione, non arreca pregiudizio allo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca del docente;

7. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione sia presentata da un Direttore di Dipartimento, articolo 12 comma 1, lettera d), le dichiarazioni di cui ai commi precedenti competono al Vice Direttore.

8. Le dichiarazioni rese ai sensi di commi precedenti configurano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 ss. D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. In caso di dichiarazioni false o mendaci, il dichiarante risponde ai sensi dell'articolo 76 D.P.R. n. 445 del 2000.

9. L'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro 30 giorni dal relativo ricevimento, motivando l'eventuale provvedimento di diniego. Nel caso in cui la documentazione presentata risulti insufficiente, l'Amministrazione può richiedere al dipendente ulteriori approfondimenti, ai fini istruttori. In tal caso il termine di 30 giorni rimane sospeso fino all'acquisizione della documentazione e/o delle informazioni richieste. Il termine rimane altresì sospeso per la stessa durata ove si renda necessario acquisire pareri dagli uffici o da soggetti esterni all'Ateneo.

10. Il mancato rispetto dei termini previsti al comma 1 del presente articolo non osta alla trattazione della richiesta autorizzatoria. Restano, tuttavia, fermi i termini relativi alla decisione da parte del Rettore.

11. L'autorizzazione del Rettore riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti all'ordinamento universitario. L'inquadramento del rapporto scaturente dall'incarico sotto i profili

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

fiscale e previdenziale o comunque in relazione all'osservanza di norme imperative, ricade nella piena autonomia ed esclusiva responsabilità del docente.

12. L'autorizzazione può essere rinnovata a richiesta nei limiti previsti dal presente Regolamento.

13. Qualora, dopo il rilascio dell'autorizzazione e durante lo svolgimento dell'attività, dovessero sopravvenire modifiche relative alle caratteristiche indicate nella richiesta autorizzatoria, l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione al Rettore, che potrà revocare l'autorizzazione concessa, ove ne siano venuti meno i presupposti. Durante l'istruttoria, il Rettore può invitare il professore ad astenersi temporaneamente, in via cautelare, dallo svolgimento dell'attività.

14. Ferma restando la tutela in via giurisdizionale, avverso il provvedimento di diniego dell'autorizzazione, l'interessato può presentare istanza di riesame al Rettore, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Sull'istanza di riesame il Rettore decide entro trenta giorni con provvedimento motivato.

15. Il rigetto della richiesta autorizzatoria o dell'istanza di riesame non impedisce all'interessato la riproposizione della medesima, ove risultino mutate le circostanze di fatto o la disciplina giuridica di riferimento.

CAPO V

(Attività di controllo e sanzioni)

Art. 14

(Controlli e sanzioni)

1. In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibili con i compiti ed i doveri istituzionali, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, i relativi compensi sono versati, ai sensi dell'articolo 53, comma 7 del Decreto Legislativo 165/2001, al bilancio dell'Università a cura del soggetto erogante o in difetto dal percettore.

2. Nel caso in cui il Rettore accerti che è in corso di svolgimento un incarico incompatibile o non preventivamente autorizzato, diffida formalmente e in via preliminare il dipendente affinché, entro il termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, fatta salva l'azione disciplinare.

3. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo a società accreditate dall'Ateneo aventi caratteristiche di *Spin-off* e *Start-up* universitari, è tenuto a comunicare al Rettore, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dalla società.

Art. 15

(Servizio Ispettivo)

1. L'Amministrazione si avvale del Servizio Ispettivo, costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 62 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni, per effettuare i controlli sullo svolgimento di incarichi da parte dei propri dipendenti.
2. Per la disciplina delle attività di verifica del Servizio Ispettivo si rimanda all'apposito Regolamento vigente.

CAPO VI

(Norme finali e transitorie)

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Università.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è integralmente abrogato il Regolamento emanato con D.R. 89/2013 del giorno 8 febbraio 2013 e successive modificazioni.

Art. 17

(Disposizioni finali)

1. Le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi, salvo disciplina di favore che richiede eventuali modifiche. Con riferimento al limite massimo di sei anni di incarico a favore dello stesso committente previsto dall'articolo 8 del presente Regolamento, si tiene comunque conto dei periodi di attività già svolti e autorizzati durante la vigenza del Regolamento emanato con decreto rettorale repertorio n. 89 del 08/02/2013.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001, all'articolo n. 6 della Legge 240/210 e ogni altra norma dell'ordinamento, in materia di incompatibilità cumulo di impieghi e incarichi retribuiti.
